



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

dott. Marco Smiroldo Consigliere - relatore

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 77/A/2024

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 6916/P del

registro di segreteria, promosso dal sig. *omissis*, rappresentato e difeso

dall'Avv. Francesco La Vela, indirizzo pec:

lavelafrancesco@pec.ordineavvocatimarsala.it, elettivamente domiciliato

presso lo studio di quest'ultimo sito in Marsala nella via Mazzini n. 63,

contro

l'I.N.P.S.- Gestione ex I.N.P.D.A.P., rappresentato e difeso dagli avv.ti

Tiziana Giovanna Norrito, Francesco Gramuglia e Antonella Patteri,

per la riforma

della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la

Regione siciliana n. 364 del 22.06.2023, pubblicata in data 25.07.2023.

Esaminati tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nell'odierna pubblica udienza, per l'appellante l'avvocato Francesco

La Vela; per l'INPS l'avvocato Tiziana Giovanna Norrito.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con l'impugnata sentenza il giudice di primo grado ha respinto la domanda dell'odierno appellante - già bracciante agricolo e successivamente impiegato presso le Poste Italiane, e quindi pensionato (quota 100) a far data dal 18.03.2019 – volta al riconoscimento del diritto alla pensione anticipata in cumulo a far data dal novembre 2018 fino al marzo 2019, unitamente ai ratei di tredicesima per i cinque mesi di pensione anticipata riconosciuta, oltre accessori.

Il giudice ha preliminarmente ricostruito l'iter amministrativo delle istanze presentate dal ricorrente, in base al quale:

- la prima domanda di pensione è stata presentata in data 08.10.2018 e respinta con comunicazione del 04.02.2019 per mancanza dei requisiti;
- la seconda domanda di pensione (quota 100) è stata presentata in data 01.03.2019, ed accolta il 18.03.2019;
- il 27.03.2019, è stata definita la procedura per il riconoscimento dei 18 giorni per lavoro da bracciante agricolo svolto nel 1975 mediante il relativo versamento.

A tale stregua, ha respinto il ricorso in quanto, al momento della presentazione di una prima domanda di pensione in cumulo (08.10.2018), il ricorrente non era ancora in possesso dei necessari requisiti per accedere alla pensione anticipata in cumulo: mancavano, infatti, al ricorrente 18 giorni - moltiplicati per il relativo coefficiente –, requisiti non posseduti neanche al momento dell'accoglimento dell'istanza di pensione in quota 100 (18.03.2019), poi maturati soltanto a seguito di un

versamento volontario operato soltanto in data 27.03.2019.

2.- Con appello notificato in data 29.01.2024 e depositato in pari data, la difesa dell'appellante ha contestato la statuizione di *primae curae* con un unico articolato motivo d'appello lamentando la violazione dell'art.1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n.228 così come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal Regolamento Unitario della Cassa.

In particolare, illustrati i contenuti del contesto normativo di riferimento, ha lamentato che il Giudice di prime cure non aveva considerato che l'odierno ricorrente aveva proceduto al versamento della contribuzione volontaria nei termini previsti dalla Legge.

In particolare, ha osservato che dall'art 8, comma 1 e 2 del d.lgs. 184/97, si evincono i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti volontari secondo le modalità che ciascun ente intende adottare, rimanendo confermate le modalità di versamento dei contributi dovuti dai proseguitori volontari iscritti presso l'INPS.

Ha soggiunto che l'ultimo comma dell'art. 8 ribadisce la perentorietà dei termini di versamento e che il mancato rispetto degli stessi determina l'annullamento dei contributi versati in ritardo con conseguente rimborso senza maggiorazione di interessi, salva la possibilità per il proseguitore volontario di richiedere che le somme risultate come sopra indebite siano attribuite, ove possibile, al trimestre solare precedente la data di versamento.

L'importo dei contributi è quindi determinato dall'INPS Gestione dipendenti pubblici e i versamenti devono essere effettuati dall'interessato

entro il trimestre successivo a quello di riferimento.

Nel caso di specie, ha dedotto la difesa dell'appellante, il sig. *omissis* ha effettuato i versamenti della contribuzione volontaria nei termini di legge, come risulta dai bollettini MAV predisposti per il pagamento in atti su domanda di autorizzazione alla prosecuzione dei versamenti volontari presentata il 08.01.2018 accolta dall'Inps con decorrenza 08.01.2018.

Inoltre, in data 08.10.2018, ha presentato per il tramite del patronato INAS la domanda n. 2192795100080 di pensione in cumulo e precedentemente in data 08.01.2018, aveva già richiesto l'autorizzazione all' INPS per i versamenti volontari. Successivamente l'INPS, in data 12.03.2018, procedeva all'accoglimento della richiesta avanzata dal sig. *omissis* con decorrenza dal 08.01.2018.

L'appellante ha, quindi, richiamato a sostegno delle proprie argomentazioni Cassazione sezione lavoro, sentenza 12.3.2020 n. 7090, che in un caso analogo, in materia di autorizzazione ai versamenti volontari fa salva la decorrenza della pensione ove più favorevole.

Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle domande articolate con l'atto d'appello.

In via istruttoria l'appellante ha chiesto l'acquisizione del fascicolo di primo grado e depositato la comunicazione di accoglimento dell'INPS della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari con decorrenza 08.01.2018 ed i Bollettini MAV di versamento contribuzione volontaria.

4.- Con memoria del 10.05.2024 si è costituita l'INPS che, nel sottolineare che la domanda è stata respinta in base a valutazioni di fatto ed in base a fatti non oggetto di contestazione tra le parti, ha soggiunto che, a sostegno

della correttezza della decisione, rileva anche il fatto che in considerazione della volontà del ricorrente, espressa con la domanda del 01.03.2019, di ottenere la pensione per quota 100 (da intendersi come rinuncia a coltivare la domanda di pensione in cumulo, presentata anteriormente e rigettata), è stato confermato il provvedimento relativo alla liquidazione della pensione per quota 100. Ha osservato che la ricostruzione dell'appellante urterebbe anche contro la relazione temporale tra le domande amministrative, da intendersi quale manifestazione di volontà rispetto al proprio assetto di interessi - soprattutto in sede previdenziale - nonché contro il principio del *tempus regit actum* che vuole che la domanda amministrativa sia valutata alla luce delle condizioni di fatto e diritto sussistenti al momento della sua proposizione.

Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.

5.- All'udienza del 23 maggio 2024 le parti hanno illustrato le proprie argomentazioni e concluso come da verbale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il motivo portante del presente gravame l'appellante, dopo aver lamentato la violazione della normativa sul cumulo pensionistico (art.1, comma 239, l.n. 228 del 2012, e s.m.i. e Regolamento Unitario della Cassa), ha contestato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva affermato la mancanza del requisito contributivo di 18 giorni, e quindi respinto il ricorso, senza considerare che l'odierno appellante aveva proceduto al versamento della contribuzione volontaria nei termini previsti

dall'art. 8, comma 1 e 2 del d.lgs. 184/97, conseguendo in tal modo il requisito dichiarato mancante.

Per dimostrare le proprie deduzioni l'appellante ha conseguentemente depositato la comunicazione di accoglimento dell'INPS della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari con decorrenza 08.01.2018 ed i Bollettini MAV di versamento della contribuzione volontaria.

2.- L'appello è inammissibile per mancanza di specificità del motivo e per violazione degli artt. 193 e 194 c.g.c. concernente il divieto di *nova* in appello.

L'unico motivo di gravame articolato dall'appellante, infatti, non prende posizione sulle conclusioni in fatto indicate dal giudice di primo grado e poste a fondamento della propria decisione, ossia il succedersi - sul piano temporale - delle istanze pensionistiche presentate dall'odierno appellante e, a tale stregua, la conclusione circa la mancanza del requisito contributivo al momento della domanda, ossia il 08.10.2018, requisito poi maturato soltanto al 27.03.2019.

Il motivo, sotto tale profilo, è carente dei requisiti argomentativo e censorio - causale (art. 190, comma 2, lett. a) e b), c.g.c.), con conseguente sanzione d'inammissibilità del medesimo.

Il motivo, inoltre, nella parte in cui lamenta la mancata considerazione dell'avvenuto versamento nel 2018 della contribuzione volontaria nei termini previsti dall'art. 8, comma 1 e 2 del d.lgs. 184/97, deduce un fatto principale - il versamento del 2018 appunto,- del tutto nuovo rispetto a quelli dedotti in primo grado ed oggetto di esame da parte del giudice.

In tal modo l'appellante introduce per la prima volta nel giudizio d'appello

una domanda nuova, fondata sul fatto del pagamento dei contributi avvenuto nel 2018, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 193, comma1, c.g.c, come del pari è inammissibile ex art. 194, c.g.c. la produzione documentale depositata, non avendo la parte né allegato né dimostrato di non aver potuto produrre i predetti documenti nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

3.- Per quanto precede, l'appello va dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti indicati dall'art. 31, comma 3, c.g.c. per la compensazione delle spese in ragione della natura pregiudiziale della statuizione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello in epigrafe.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23 maggio 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Cons. Marco Smioldo

Pres. Vincenzo Lo Presti

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 27/06/2024

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente